

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nelle adunanze del 25 novembre 2014 e 13 gennaio 2015, composta da:

Dott.ssa Elena BRANDOLINI Presidente f.f.

Dott. Giampiero PIZZICONI Primo Referendario, relatore

Dott.ssa Francesca DIMITA Referendario

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato

con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni

Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di

controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con

delibera n. 14/2000 in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo

con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno

2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7,

comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n.54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere del Comune di Verona (VR), prot. n. 241102 del 7 agosto 2014, pervenuta a questa Sezione in data 8 agosto 2014 ed acquisita al prot. Cdc n. 0006295-08/08/2014-SC VEN-T97-A in data 8 agosto 2014;

VISTE le ordinanze nn. 92/2014 e 1/2015 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per le rispettive adunanze;

UDITO il relatore dott. Giampiero Pizziconi;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Verona, formula a questa Sezione una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in tema di diminuzione dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici per arbitrati o collaudi (art. 92, co. 6, D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed integrazioni). Nel quesito si evidenzia che "Il Comune di Verona ritiene necessario affrontare la questione in quanto le norme esaminate non prevedono espressamente per gli enti territoriali una destinazione di queste economie conseguite in applicazione del comma 9, art. 61 del D.L. n. 112 del 2008."

Ciò premesso il legale rappresentante dell'ente formula tre quesiti di seguito richiamati:

- "se in caso di opera programmata e realizzata dal Comune di Verona con finanziamento autonomo, la riduzione del 50% dei compensi relativi alle prestazioni di cui al comma 9, art. 61 del D.L. n. 112 del 2008, deve essere versata dall'amministrazione comunale all'amministrazione pubblica statale e non- dove, sulla base dell'apposita autorizzazione ad espletare incarichi in questione ai sensi dell'art. 53, comma 7 del D.lgs. n. 165/2001, i dipendenti prestano servizio oppure deve essere trattenuta affinché l'importo confluisca nei propri fondi per il finanziamento del trattamento accessorio del personale";
- "se in caso di opera programmata e realizzata dal Comune di Verona con finanziamento da altro ente pubblico (statale, regionale o altro), anche parziale, la riduzione del 50% dei compensi relativi alle prestazioni di cui al comma 9, art. 61 del D.L. n. 112 del 2008, deve essere versata dall'amministrazione comunale all'amministrazione pubblica statale e non dove, sulla base dell'apposita autorizzazione ad espletare incarichi in questione ai sensi dell'art. 53, comma 7 del D.lgs. n. 165/2001, i dipendenti prestano servizio oppure deve essere trattenuta affinché l'importo confluisca nei propri fondi per il finanziamento del trattamento accessorio del personale";

• "se tale riduzione si applica anche ai corrispettivi relativi a prestazioni pregresse ma non ancora remunerate alla data di entrata in vigore della legge 133/2008 di conversione del decreto legge 112/2008, quindi per importi da erogare dopo il 22/8/2008".

DIRITTO

Occorre valutare, in via preliminare, secondo gli ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la resa dei pareri, indicati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e con deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

In relazione alle condizioni soggettive la richiesta, formulata ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L. dall'organo politico di vertice e rappresentante legale della Comune di Verona, è da ritenersi ammissibile.

In ordine, poi, al requisito oggettivo, occorre accertare se la richiesta di parere sia attinente alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i caratteri della generalità ed astrattezza, se la medesima non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, in particolare se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l'ambito sia oggetto di indagini della Procura regionale o di giudizio dinnanzi alla Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei conti o di contenzioso

penale, amministrativo o civile.

Per quanto riguarda l'attinenza alla materia della contabilità pubblica, si richiama la delibera n. 54/2010 con la quale le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, in sede di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto legge n.78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, hanno ulteriormente delineato un concetto unitario della nozione di contabilità pubblica, riferito al "sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici"; la predetta nozione è, comunque, da intendersi "in continua evoluzione in relazione alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio".

Quanto al carattere generale ed astratto del quesito prospettato, questa Sezione ritiene di dover richiamare unicamente i principi normativi che vengono in considerazione nel caso in esame, ai quali gli organi dell'Ente, al fine di assumere specifiche decisioni in relazione a particolari situazioni, possono riferirsi, rientrando la scelta delle modalità concrete con le quali applicare la normativa in materia, nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità amministrativa dell'amministrazione comunale.

Pertanto, come precisato nel documento d'indirizzo sopra richiamato, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole "questioni volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale", dovendo

quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici. Alla luce di quanto richiamato il Collegio, ritiene ammissibile la richieste di parere vertendo lo stesso su "....quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (....), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria sui pertinenti equilibri di bilancio" (SS.RR., dell'Ente e Deliberazione 17 novembre 2010, n. 54). Ciò anche tenendo presente che art. 61, comma 9, del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, richiamato dal comune istante, è riconducibile, alla luce della giurisprudenza costituzionale (ex multis, sentenza n. 297 del 2009) tra le norme di principio di "coordinamento di finanza pubblica" (art. 117, terzo comma, Cost.) con riflessi sul contenimento e sull'equilibrio della spesa pubblica, incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell'ente.

Giova premettere che il comma 9 del richiamato art. 61 prevede: "Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di

autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". La disposizione in esame, ai sensi del successivo comma 17 del medesimo art. 61, nella parte in cui impone l'obbligo di versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato le riduzioni di spesa derivanti dalla misura in essa prevista, "non si applica agli enti territoriali".

Si evidenzia, che sulla diretta applicabilità anche agli enti locali della disposizione di cui all'art. 61, comma 9 in oggetto, si sono espresse le Sezioni Riunite di guesta Corte con la deliberazione n. 58/CONTR/2010, pronuncia che il comune di Verona mostra di conoscere anche nella parte che afferma come "...il 50 per cento del compenso spettante al dipendente per l'attività di componente o segretario del collegio arbitrale o di collaudo debba riassegnato dall'amministrazione essere territoriale ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente....".

Alla luce dell'evidenziato quadro interpretativo e venendo al merito della richiesta, con il primo quesito il comune di Verona

chiede "se in caso di opera programmata e realizzata dal Comune di Verona con finanziamento autonomo, la riduzione del 50% dei compensi relativi alle prestazioni di cui al comma 9, art. 61 del D.L. n. 112 del 2008, deve essere versata dall'amministrazione comunale all'amministrazione pubblica - statale e non- dove, sulla base dell'apposita autorizzazione ad espletare incarichi in questione ai sensi dell'art. 53, comma 7 del D.lgs. n. 165/2001, i dipendenti prestano servizio oppure deve essere trattenuta affinché l'importo confluisca nei propri fondi per il finanziamento del trattamento accessorio del personale". La prospettata nel secondo quesito si delinea analoga a quella del primo, dal quale si distingue solo in relazione alla provenienza della fonte di finanziamento per la realizzazione dell'opera. Entrambi i quesiti si incentrano, tuttavia, sulla individuazione dell'amministrazione destinataria della dimidiazione della retribuzione da attribuire al dipendente che ha ricevuto l'incarico ex art. 61, comma 9 del DL 112/2008.

La Sezione evidenzia preliminarmente che detta disposizione, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 341 del 2009, si inquadra "nel contesto di una manovra di risanamento della finanza pubblica di ampio respiro, imperniata sull'applicazione di numerose misure di contenimento della spesa corrente, fra cui sono da comprendersi quelle imposte dall'art. 61 a carico di tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione". Da ciò ne discende,

come anche affermato dalla richiamata deliberazione n. 58/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite di questa Corte, che la stessa disposizione, di portata generale dunque, si applica anche agli enti territoriali ad esclusione della parte in cui essa impone l'obbligo di versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato le riduzioni di spesa derivanti dalla misura in essa prevista.

Quanto, dunque, alla principale questione prospettata relativa a stabilire a quale ente pubblico debba essere riversata la metà del compenso professionale nel caso in cui il collaudatore sia terzo rispetto all'Amministrazione pubblica committente, la Sezione può rendere il parere allo stato degli atti e limitandosi alle sole informazioni fornite dall'ente istante in sede di richiesta. Da dette informazioni pare evincersi che i compensi dimidiati previsti per l'espletamento degli incarichi di cui all'articolo 61 comma 9, sono a carico dell'Ente locale che realizza l'opera.

Resta tuttavia da stabilire, come emerge nei quesiti prospettati, se dette somme vadano versate all'ente di appartenenza del dipendente che ha svolto l'incarico o al contrario, sul fondi di amministrazione destinati ad alimentare il trattamento economico accessorio dell'amministrazione conferente l'incarico.

Sul punto è intervenuto un parere reso dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna (deliberazione n. 269/2013/PAR) nel quale si è ritenuto che i beneficiari del "risparmio di spesa" per il Comune committente debbano essere i dipendenti dell'Ente locale medesimo. Secondo la Sezione emiliana, infatti: "...

dall'istruttoria compiuta è emerso che, nel caso di specie, i compensi a tariffa professionale previsti per l'espletamento del collaudo sono a carico dell'Ente locale; in tale ipotesi deve ritenersi che i beneficiari del "risparmio di spesa" per il Comune committente debbano essere i dipendenti dell'Ente locale medesimo, indipendentemente dal fatto che il collaudo sia conferito ad un soggetto terzo all'Ente. La soluzione prospettata appare la più aderente alla ratio della norma intesa al della contenimento spesa corrente dell'Ente, che vede contestualmente alimentato il fondo di amministrazione dei dirigenti dell'Ente medesimo."

A parere di questa Sezione la soluzione sopra prospettata non appare condivisibile per le considerazioni di seguito evidenziate. Sul punto, giova premettere che dagli atti parlamentari non emergono utili elementi per individuare quale fosse l'intento del legislatore in relazione alla destinazione di detta decurtazione quanto alle amministrazioni destinatarie. Si è rilevato, che la disposizione di cui al comma 9 in oggetto non era contenuta nell'originario art. 61 del decreto legge 112/2008 in quanto la stessa è stata introdotta in sede di conversione del decreto legge durante l'esame del relativo DDL (AC 1386). Infatti, duranti i lavori parlamentari con l'emendamento 60.02 del governo, approvato in Commissione, veniva introdotto l'articolo 60 bis al decreto, il cui comma 9 corrisponde proprio alla norma in oggetto. Successivamente, con l'approvazione dell'AC 1386 A e la

soppressione dell'originario art. 61 del decreto (che riguardava nuove modalità di controllo della Corte dei conti), il richiamato art. 60 bis assumeva la nuova numerazione di art. 61 la cui formulazione è rimasta tale anche in sede di approvazione dell'intero provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento. Trattandosi di emendamento governativo non risultano agli atti parlamentari elementi di discussione in merito alla operatività della disposizione.

Pur in mancanza di fonti utili ad una interpretazione desumibile dagli atti parlamentari, tuttavia, il Collegio ritiene che, non vi sono elementi nuovi per discostarsi da quanto affermato in una propria precedente deliberazione che rimetteva alle Sezioni Riunite auestione interpretativa riferita una sempre all'applicabilità dell'art. 61 comma 9 del medesimo decreto legge 112/2008. Il riferimento è in particolare alla deliberazione di rimessione alle SS.RR della Corte di conti n. 80/2010/PAR nella quale in relazione ad una serie di richieste formulate dalla Provincia di Verona, si fornivano alla Sezione centrale, in sede di nomofilachia, alcuni spunti interpretativi tra i quali quelli in merito ad un quesito prospettato che riguarda proprio la questione oggetto del presente parere. Chiedeva, infatti, la Provincia di Verona in merito all'operatività dell'art. 61, comma 9 "......2. se il rimanente 50% del compenso: 2.1 deve essere conferito alla pubblica amministrazione titolare del rapporto di lavoro che autorizza il lavoratore e, in caso di risposta

affermativa, se il suddetto 50% incrementa il fondo della produttività per i dipendenti o di risultato per i dirigenti".

In quella sede il Collegio, basandosi sulla presunta natura redistributiva della norma di cui al comma 9 dell'articolo 61, aveva osservato come il legislatore avesse voluto operare una sorta di politica redistributiva tra le categorie di soggetti contemplate dalla disposizione, destinando il 50 per cento degli importi, sottratti quindi al compenso individuale, derivanti da attività di arbitraggio o collaudo, a fondi perequativi o di amministrazione, che hanno invece valenza collettiva. Si era sostenuto che la suddetta interpretazione, che evidenzia la funzione redistributiva del comma 9, sarebbe stata corroborata da elementi tratti dalla ricordata sentenza 341/2009 della Corte Costituzionale. Nella parte in fatto di detta sentenza, al punto 3.2, con riferimento alle norme di cui ai commi 8 (poi divenuto 7 bis) e 9, dell'articolo 61, si legge infatti che: "Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le proposte censure di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate. La difesa erariale ritiene, in primo luogo, che le norme impugnate non siano lesive delle competenze regionali, risolvendosi in una «misura contenitiva della spesa pubblica» che è «finalizzata alla redistribuzione del reddito prodotto da una determinata categoria <u>di cittadini chiamata a svolgere l'attività prevista» dalle</u> disposizioni censurate. Queste ultime, pertanto, non investirebbero le competenze regionali, ma il reddito prodotto da una specifica categoria di professionisti, sulla quale il legislatore nazionale, «con norma rispettosa del principio di ragionevolezza, ha ritenuto di incidere in senso ridistributivo nel quadro di riassetto macroeconomico nazionale».

La Sezione, rimasta immutata la norma in questione e non risultando nuovi elementi di valutazione, ritiene di non doversi discostare dalla posizione assunta nella citata deliberazione n. 80/2010/PAR, confermando la tesi che la riduzione del compenso di cui trattasi, va vista dalla prospettiva del soggetto che svolge la prestazione (attività di componente o segretario del collegio arbitrale o collaudatore di lavori servizi o forniture) e non da quella dell'amministrazione conferente l'incarico: "Con conseguenza che rimane indifferente da quale amministrazione pervenga l'incarico in quanto la riduzione ed il relativo versamento in apposito capitolo di bilancio - che tende da un lato a garantire risparmi di spesa per le amministrazioni e dall'altro è "finalizzata alla redistribuzione del reddito prodotto da una determinata categoria di cittadini chiamata a svolgere l'attività prevista» - va comunque effettuata sugli importi spettanti ai pubblici dipendenti che hanno svolto le menzionate attività" (questa Sezione deliberazione n. 80/2010/PAR).

Il che implica altresì che: ".....può ben determinarsi una coincidenza tra l'amministrazione conferente e quella presso la

quale presta servizio il pubblico dipendente incaricato..." (questa Sezione deliberazione n. 80/2010/PAR).

Il Collegio, ritiene altresì di dover reiterare la posizione interpretativa assunta nel parere sopra richiamato in base alla quale ".... la parte della disposizione del comma 9, laddove si prevede che il 50 per cento del compenso spettante al pubblico dipendente è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, come in precedenza evidenziato, è stata ritenuta non applicabile agli enti locali dalla citata Sentenza Corte Costituzionale. Ne deriva che detto 341/2009 della importo...... dovrà essere versato dall'amministrazione conferente l'incarico: in apposito capitolo del bilancio dello Stato, qualora l'amministrazione alla quale è riferibile il rapporto di lavoro, di diritto pubblico o di pubblico impiego privatizzato, sia statale; in apposito capitolo del bilancio degli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale della Regione o dell'ente qualora il rapporto di lavoro di pubblico impiego privatizzato sia riferibile ai medesimi enti......". Ed ancora che: ".....Pertanto gli stessi importi decurtati, una volta transitati nei relativi capitoli di entrata, andranno destinati come di seguito: al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti, se si tratta di dirigenti indipendentemente alla riferibilità dell'amministrazione; al fondo perequativo, ove istituito, se si tratta di personale di magistratura

o Avvocati dello Stato; al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente, per i pubblici dipendenti che hanno svolto attività di collaudo diversi dalle due precedenti categorie, appartenenti, tuttavia, ad enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Precisando tuttavia per tale circostanza che qualora il pubblico dipendente che svolge attività di collaudo sia un dirigente, gli importi di cui trattasi, una volta transitati nei relativi capitoli di entrata, andranno destinati al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti dell'ente locale presso il quale lo stesso presta servizio....." (questa Sezione deliberazione n. 80/2010/PAR).

In conclusione, si ritiene che la norma in oggetto abbia introdotto una fonte di finanziamento, *ex lege*, dei fondi di amministrazione destinati ad alimentare il trattamento economico accessorio delle amministrazioni di appartenenza dei soggetti che hanno svolto gli incarichi di cui all'art. 61, comma 9, ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quelle già individuate dai CCNL e da specifiche disposizioni normative (cfr. questa Sezione deliberazione n. 80/2010/PAR).

Quanto al terzo quesito prospettato dal comune di Verona con il quale si chiede: "....se tale riduzione si applica anche ai

corrispettivi relativi a prestazioni pregresse ma non ancora remunerate alla data di entrata in vigore della legge 133/2008 di conversione del decreto legge 112/2008, quindi per importi da erogare dopo il 22/8/2008", il Collegio ritiene che la questione prospettata nello stesso, esulando dal richiamato contrasto interpretativo, vada risolta confermando la conclusione che si evince dalla formulazione letterale dell'ultimo periodo del comma 9, dell'articolo 61 in oggetto, che recita: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Detta conclusione, che impone l'applicazione della dimidiazione al compenso non ancora liquidato ai dipendenti incaricati alla data di entrata in vigore della norma che impone il risparmio di spesa, appare perfettamente in linea con la *ratio* di riduzione della spesa pubblica che connota le disposizioni dell'art. 61 del DL 112/2008, come anche rimarcato nella richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 341/2009, tra le quali si annovera, per quello che qui interessa, anche il comma 9.

La Sezione, in relazione invece ai primi due quesiti prospettati da parte del comune di Verona, alla luce di quanto sopra rappresentato ed attesa la conclusione alla quale si perviene, diversa rispetto a quella prospettata dalla Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna con la deliberazione n.

269/2013/PAR, evidenzia la sussistenza di un contrasto interpretativo come in precedenza delineato.

Il Collegio, ritiene pertanto di sottoporre alla valutazione del Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, l'opportunità di rimettere alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Corte dei conti, la seguente questione di massima:

"se la riduzione del 50% dei compensi relativi alle prestazioni di cui all'art. 61, comma 9, del D.L. n. 112 del 2008, deve essere versata dall'amministrazione conferente l'incarico, all'amministrazione pubblica (statale e non) ove i dipendenti incaricati prestano servizio oppure deve essere trattenuta affinché l'importo confluisca nei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio del personale della stessa amministrazione conferente".

La Sezione

PQM

- in relazione ai primi due quesiti prospettati dal comune di Verona ed al conseguente contrasto interpretativo, dispone la rimessione degli atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in ordine alla opportunità di rimettere alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Corte dei conti, la questione di massima, nei termini di cui in motivazione;

- in ordine al terzo quesito prospettato dall'ente richiedente rende il parere nei termini di cui in motivazione;
- dispone che la presente deliberazione venga, trasmessa a cura della segreteria, all'Ufficio di Presidenza della Corte dei conti;
- dispone, altresì, che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Verona (VR).

Così deliberato in Venezia, nelle Camere di consiglio del 25 novembre 2014 e 13 gennaio 2015.

Il magistrato relatore

Il Presidente f.f.

f.to dott. Giampiero Pizziconi f.to dott.ssa Elena Brandolini

Depositato in Segreteria il 15/01/2015

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to Dott.ssa Raffaella Brandolese